SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 716)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1977

Revisione dell'organico dell'Amministrazione del catasto

ONOREVOLI SENATORI. — È ben noto che nella conservazione dei Catasti deve lamentarsi ormai da qualche anno un sempre crescente arretrato, nonostante gli sforzi messi in atto dall'Amministrazione per contenere il fenomeno.

Tale arretrato è particolarmente preoccupante per il Catasto urbano (oltre 3.000.000 di unità immobiliari non accertate) sia per le numerose utilizzazioni di carattere sociale ed urbanistico di cui potrebbe essere suscettibile, sia per i più rilevanti riflessi tributari rispetto al Catasto terreni.

Va infatti precisato che il mancato accatastamento interessa assai spesso seconde abitazioni occupate soltanto per il fine settimana e per le ferie da chi già dispone di abitazione nella località di residenza abituale.

Ne consegue che chi ha maggiori disponibilità economiche ha così la possibilità di evadere il fisco piuttosto che contribuire in misura prevalente alla spesa pubblica.

Pertanto l'accatastamento di tali unità deve essere considerato prioritario per l'istituzione di una imposta di tipo patrimoniale sia a carattere di *una tantum*, sia a carattere permanente, in sostituzione di imposte che si sono rivelate inadeguate al conseguimento dei fini ad esse assegnati in sede di riforma tributaria, quali l'INVIM e l'ILOR.

Nell'attuale situazione infatti la maggior parte degli immobili non accatastati sfuggirebbe al tributo che verrebbe quindi a gravare maggiormente sui proprietari di una unica casa di abitazione, dequalificando così il tributo prima ancora della sua istituzione.

Una siffatta preoccupante situazione è dovuta essenzialmente all'inadeguatezza che il ruolo dell'Amministrazione manifesta nei confronti delle esigenze di istituto. Tale insufficienza può farsi risalire agli anni cinquanta e sessanta, periodo in cui, come conseguenza del rapido sviluppo economico del Paese, l'Amministrazione si trovò ad affrontare un incremento notevole di domande di voltura, conseguenti al lievitare dei trasferimenti immobiliari, cui non fece riscontro un adeguato incremento di personale.

Deve poi aggiungersi l'imponente aumento di richieste di certificazioni e di consultazione degli atti verificatosi nell'ultimo de-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

cennio, sia ai fini civili che fiscali (agevolazioni, sgravi, denunce dei redditi, eccetera).

Infine un ulteriore oneroso contributo al formarsi dell'arretrato è derivato dalla trasformazione meccanografica degli atti del nuovo Catasto terreni, iniziatasi alla fine degli anni sessanta e che ancora impegna fortemente l'Amministrazione.

A questo progressivo aggravio di lavoro ha corrisposto una riduzione di personale provocata dalla applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 (esodo degli ex combattenti) e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (esodo dei funzionari direttivi). I due provvedimenti in questione hanno ridotto del 20 per cento un organico già fortemente deficitario nei confronti dei compiti istituzionali, compromettendo ulteriormente la funzionalità dell'Amministrazione.

È da aggiungere che l'attuale personale è composto in rilevante misura, specialmente nelle carriere esecutiva ed ausiliaria, da impiegati in età avanzata e che queste due carriere sono le più colpite dall'esodo.

È opportuno rilevare che un provvedimento in grado di risolvere l'insufficienza di personale dell'Amministrazione del catasto e dei Servizi tecnici erariali deve essere valutato in tutta la sua importanza sia per l'adempimento dei compiti d'istituto ed in particolare per consentire l'accatastamento degli immobili dei quali si è già parlato, sia anche per fornire un valido ausilio, non pensabile con le attuali forze, ai gruppi misti di lavoro di recente istituzione per combattere le evasioni. Risulterebbe infatti assai proficuo che un tecnico del Catasto potesse affiancarsi ai funzionari delle imposte e delle tasse nell'esecuzione dei controlli globali da effettuarsi sui contribuenti sorteggiati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260.

L'opera del tecnico catastale si rivelerebbe infatti assai utile in tutti i casi in cui il contribuente possieda immobili non accatastati e sottoposti ad opere straordinarie a carattere migliorativo non denunciate in Catasto.

La precaria situazione dell'istituto catastale è poi ulteriormente aggravata dalla particolare insufficienza dell'organico dirigenziale.

Infatti la riduzione dei dirigenti dell'Amministrazione del catasto da 150 a 102, disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, ha provocato da un lato la completa scomparsa di funzionari indispensabili e dall'altro lunghi periodi di assenza del dirigente — unico per ogni Ufficio — in conseguenza di collocamenti a riposo, malattie ed altro.

Basti pensare che due soli ispettori generali dovrebbero ispezionare e coordinare la attività di ben 95 Uffici, che in una Direzione generale tecnica, quale quella del Catasto, mancano i primi dirigenti addetti alle divisioni tecniche, che i maggiori Uffici periferici non dispongono di dirigenti vicari.

Da questo stato di cose consegue in periferia l'impossibilità per la dirigenza di controllare con la necessaria efficacia l'opera del personale dipendente e stimolarne la produttività con una presenza assidua.

D'altra parte i dirigenti periferici sono pressochè privi nella loro opera del conforto di un corpo ispettivo in grado di mantenere i necessari contatti fra centro e periferia.

Di ben più gravi conseguenze è causa per il funzionamento degli Uffici la totale assenza di primi dirigenti ingegneri presso la Direzione generale, in quanto ad essi dovrebbe essere affidata la materia normativa nonchè la pratica conduzione degli 11 Uffici tecnici centrali esistenti che, fino all'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 748, avevano rango di divisioni e come tali erano diretti da dirigenti.

Per citare dei numeri va ricordato che in passato le funzioni ispettive erano esercitate da 11 ispettori generali ed altrettanti funzionari rivestenti il grado di ingegnere capo (corrispondente alla odierna qualifica di primo dirigente) erano alla guida degli 11 Uffici tecnici centrali. L'attività degli Uffici centrali era coordinata da 5 ispettori generali.

Oggi invece, rimasti i cinque coordinatori che oltre alle specifiche funzioni di studi e di ricerca esercitano anche le funzioni di capo dei 5 Servizi nei quali sono raggruppati gli 11 Uffici tecnici centrali, sono scomparsi dal-

l'organico i dirigenti di questi ultimi e si sono ridotti, come già detto, a due soltanto gli ispettori generali.

È anche da ricordare che con l'istituzione della provincia di Oristano, non essendo previsto il relativo dirigente, quell'Ufficio non ha mai avuto un titolare.

Infine non può trascurarsi che le importantissime funzioni di Amministratore generale dei canali demaniali d'irrigazione, incarico che comporta tra l'altro la progettazione e l'esecuzione di lavori di costruzione di nuovi canali oltre ai lavori di manutenzione della rete esistente, per la quale già nel 1906 la legislazione prevedeva un ispettore generale assistito da un ingegnere capo con funzioni vicarie, non sono state previste nell'attuale organico dirigenziale.

Tale carenza di funzionari è ulteriormente pregiudicata dal fatto che il ruolo ad esaurimento non presenta attualmente disponibilità per cui al 31 dicembre 1977 risulteranno scoperti 15 posti di dirigente nel vigente organico. D'altronde dal 1° luglio 1975 numerosi funzionari che attualmente, seppure nei limiti delle disposizioni vigenti, svolgono funzioni paradirigenziali e quindi hanno maturato notevole esperienza, sono in attesa di partecipare ai noti corsi di formazione dirigenziale non ancora organizzati dalla Pubblica amministrazione.

Si rende pertanto necessario emanare un provvedimento di legge che consenta di arginare una situazione che perdurando rischia di pregiudicare irrimediabilmente l'istituto catastale. Tale disegno di legge prevede il totale recupero dei posti soppressi in conseguenza della legge n. 336 per le carriere esecutiva e di concetto, l'incremento di 16 posti per quella dirigenziale nonchè la possibilità per il personale direttivo che abbia particolari requisiti di anzianità di transitare nei ruoli ad esaurimento, analogamente a quanto attuato per il personale delle Ferrovie dello Stato con la legge 17 agosto 1974, n. 396.

L'incremento relativo ai posti del ruolo dirigenziale si concretizza nel potenziamento del servizio ispettivo (due dirigenti superiori); nel conferimento di un posto di amministratore generale dei canali demaniali (un dirigente superiore); nella attribuzione di cinque primi dirigenti alla guida degli uffici tecnici centrali esistenti che attualmente ne sono sprovvisti, previo un loro razionale compattamento in effetti già operante; nella creazione della funzione di vice consigliere ministeriale; nella attribuzione di un primo dirigente vicario per ciascuno degli uffici tecnici erariali di Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo e Genova classificati, con decreto ministeriale, di rilevante importanza; nella attribuzione di un primo dirigente all'ufficio tecnico erariale di Oristano.

Il predetto incremento delle dotazioni organiche importerà una spesa valutabile in lire 8 miliardi per l'esercizio 1978, in lire 9,3 miliardi per l'esercizio 1979 e in lire 10,6 miliardi per gli esercizi successivi.

Per l'attuazione delle modifiche dell'organico in argomento si è predisposto l'unito disegno di legge.

Si illustrano di seguito sinteticamente i singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1. — Con la norma in esame si ripristinano i posti in organico nei ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali soppressi ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336. Si consente così all'Amministrazione in argomento di far fronte alle attuali onerose esigenze operative. Si ripristinano altresì i posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva prevista dal settimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e si incrementa di 16 posti la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, sostituendo il quadro della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 con quella dell'Allegato *A*.

Si provvede in tal modo ad assicurare all'Amministrazione la possibilità di coprire gli attuali vuoti a livello di dirigenza di ufficio tecnico centrale e periferico e di potenziare l'opera di coordinamento tramite gli ispettori generali, nonchè di dirigenza

degli uffici tecnici erariali di rilevante importanza quali Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Palermo.

Articolo 2. — Viene conferita al Ministro delle finanze la competenza a determinare le nuove piante organiche relativamente alle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie, nel rispetto delle articolazioni fra le varie qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernenti il riordino delle carriere degli impiegati civili dello Stato limitatamente alle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, per quanto riguarda la carriera direttiva.

Articolo 3. — Con tale articolo si conferisce al Ministro delle finanze la competenza a bandire concorsi in deroga alla norma vigente che regola la materia, unitamente alla facoltà di indire concorsi in sede regionale; la norma in questione consentirà di ripristinare l'organico dell'Amministrazione del catasto con la sollecitudine che la situazione richiede e che non si sarebbe potuta ottenere seguendo il macchinoso *iter* dei concorsi ordinari.

Articolo 4. — Con la norma in questione si consente per un limitato periodo il passaggio nel ruolo ad esaurimento dei funzionari direttivi aventi opportuni requisiti di anzianità al fine di coprire i posti di dirigente già oggi disponibili.

Articolo 5. — Si conferisce al Ministro delle finanze la competenza ad integrare, con proprio decreto, i nuclei addetti ai controlli fiscali relativi ai soggetti scelti con i criteri dettati dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 354, con funzionari dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali qualora tra i beni del soggetto sottoposto a controllo figurino immobili urbani.

Si consente in tal modo il rapido accertamento d'ufficio di nuove unità immobiliari e comunque la variazione di classamento, in funzione di sistemazione o ristrutturazione, di immobili già accertati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini del potenziamento dei servizi catastali, la riduzione delle dotazioni organiche stabilita dal quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica ai ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. I posti soppressi nell'organico dei predetti ruoli fino all'entrata in vigore della presente legge sono ripristinati.

L'indisponibilità dei posti, prevista dal settimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applica alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali è aumentata di sedici posti. Il quadro *D* della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito con quello della tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le nuove piante organiche dei ruoli di cui all'articolo 1 della presente legge secondo i criteri indicati negli articoli 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e nel secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 3.

Per la copertura dei posti comunque disponibili nei ruoli indicati nell'articolo 1, il Ministro delle finanze può indire concorsi

anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Tali concorsi possono essere indetti su base regionale e devono essere espletati contemporaneamente su tutto il territorio nazionale.

Art. 4.

Fino al 1° gennaio 1979 il personale direttivo dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, in possesso del requisito dell'anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica non inferiore a quella di ingegnere superiore, è ammesso allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di ingegnere capo del ruolo ad esaurimento.

Gli ingegneri capi aggiunti che, in base alla norma di cui al comma precedente, transitano nel ruolo ad esaurimento, conservano nella nuova qualifica l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Art. 5.

Nei nuclei istituiti ai fini dell'effettuazione dei controlli globali relativi ai soggetti scelti, mediante sorteggio ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, possono essere inseriti funzionari dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, qualora tra i beni del soggetto sottoposto a controllo figurino immobili urbani.

I predetti funzionari hanno il compito di procedere all'istruttoria tecnica per l'accatastamento degli immobili che non risultino accatastati nonchè al controllo degli immobili già accatastati per accertare che gli stessi non siano stati sottoposti a lavori di sistemazione o di ristrutturazione tali da modificare il loro classamento. Nel caso in cui venga accertato tale evento, i funzionari medesimi eseguono d'ufficio le variazioni di classamento.

Le modalità di inserimento nei nuclei misti di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

TABELLA *A*

QUADRO *D* — DIRIGENTI DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore .	31	Direttore degli uffici tecnici erariali di particolare rilevanza	20
			Con incarichi speciali	5
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	5
			Amministratore generale dei canali demaniali	1
E	Primo dirigente . .	87	Dirigente degli uffici tecnici centrali e vice consigliere ministeriale . .	6
			Dirigente degli uffici tecnici erariali	75
			Dirigente vicario degli uffici tecnici erariali di particolare rilevanza . .	6